C12379 - NEUBERGER BERMAN AURORA HOLDINGS-BHF/COMET
Provvedimento n. 29783

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 20 luglio 2021;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione della società NB Aurora Holding s.à. r.l., pervenuta il 25 giugno 2021;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Neuberger Berman Aurora Holdings S.à.r.l. (di seguito NB) è una società di *permanent capital* focalizzata in investimenti in piccole e medie imprese italiane non quotate in borsa. La società adotta un approccio di *active minority*, realizzando *partnership* imprenditoriali di medio lungo periodo. La società è soggetta al controllo indiretto di NB Group LCC. NB ha realizzato nel 2019 un fatturato a livello mondiale pari a circa *[3-4]** miliardi di euro, di cui circa *[1-2]* miliardi di euro in Italia.

2. Comet S.r.l. è una società attiva nella produzione e commercializzazione di mescole di gomma naturale e di materiali similari, compresi materiali termoplastici, nella commercializzazione di materie prime e additivi legati ai settori della gomma e delle plastiche e nella produzione e commercializzazione di articoli tecnici particolari e speciali. Il capitale sociale di Comet è detenuto interamente da BHF S.r.l. Comet ha realizzato nel 2019 un fatturato a livello mondiale pari a circa *[31-100]* milioni di euro, di cui circa *[31-100]* milioni di euro per vendite in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. La concentrazione notificata consiste nell'acquisizione da parte di NB del controllo congiunto su Comet S.r.l., attraverso l'acquisto di azioni corrispondenti ad una quota del *[30-35%]* del capitale della società *target* mediante cessione di quote da parte del socio unico BHF S.r.l. ad una società veicolo Newco. Ad esito della concentrazione, anche in ragione dei patti parasociali che completano la stessa e che conferiscono a NB diritti di veto sulle delibere del CDA su alcune materie strategiche, si verrà a realizzare una situazione di controllo congiunto di NB e BHF sulla Target, con quote azionarie del capitale di Comet S.r.l. rispettivamente pari al *[30-35%]* e al *[65-70%].*

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

4. L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa, costituisce un'operazione di concentrazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90.
Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 511 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è superiore a 31 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

5. In ragione dell'operatività della società *target*, l'operazione di concentrazione interessa il settore delle mescole in gomma.
Sotto il profilo merceologico, il settore interessato è quello della produzione di mescole in gomma destinate ad applicazioni in vari settori industriali. In particolare, l'impresa *target* è attiva nello sviluppo, nella produzione e nella commercializzazione di mescole di gomma naturale e sintetica e di mescole siliconiche e fluorosiliconiche *tailor made*. Sia le mescole in gomma sia quelle siliconiche e fluorosiliconiche sono prodotti semilavorati che vengono venduti ad aziende di trasformazione, che li trasformano in prodotti finiti, i.e. guarnizioni, *o-rings*, profili, tubi e articoli tecnici.
Sembra pertanto potersi individuare il mercato dello sviluppo, della produzione e della commercializzazione di mescole in gomma naturale e di mescole siliconiche e fluorosiliconiche.

* *[Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]*

Considerato, comunque, che nessuna delle società controllate e partecipate dall'acquirente è attiva in questo settore e che, pertanto, non vi è alcuna sovrapposizione tra le loro attività e quella dell'acquisita, si ritiene non sia necessario, ai fini della presente operazione, stabilire se ciascuna tipologia di mescola individui o meno un mercato del prodotto distinto.

6. Per quanto concerne il mercato geografico si rileva che l'Autorità, in casi precedenti, ha ritenuto che il mercato delle mescole in gomma sia di dimensione quantomeno comunitaria, in considerazione dell'elevato interscambio commerciale e dell'omogeneità delle condizioni concorrenziali a livello europeo[1].

7. Con riferimento agli effetti dell'operazione, la stessa comporterà l'acquisizione del controllo congiunto di Comet da parte di NB, unitamente a BHF. Comet, nel mercato delle mescole di gomma così come sopra individuato, a livello europeo, ha una quota di mercato di circa il *[1-5%]* nel 2020, a fronte di numerosi e qualificati *competitors* quali Hexpol e Polymerteknik Elbee con quote, rispettivamente, del 10-20% e *[1-5%-5-10%].*

8. Attesa la limitata quota di mercato della *target* e l'assenza di sovrapposizioni di natura orizzontale o verticale tra le attività delle Parti nel mercato rilevante delle mescole in gomma, si ritiene che la concentrazione in esame non appaia idonea a modificare significativamente le dinamiche concorrenziali nel mercato rilevante.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame, consistente nell'acquisizione del controllo congiunto di Comet S.r.l. da parte di NB e BHF, non comporta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nel mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

[1] *[Cfr. caso C8641 - COOPER - STANDARD AUTOMOTIVE/RAMI D'AZIENDA DI METZELER AUTOMOTIVE PROFILE SYSTEMS.]*